

Al comma 1, sostituire le parole da: delle unità fino a: ai conduttori con le seguenti: di tutte le unità immobiliari ad uso residenziale, a tutti i conduttori.

****1. 108.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole da: ai conduttori fino alla fine del comma 1 con le seguenti: per i soli conduttori è determinato, al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, per i periodi di tempo intercorrenti fra il mese di ottobre 2001 e il momento dell'offerta in opzione.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1.

1. 5. Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 con le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario, la volontà d'acquisto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

1. 7. Tocci, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 8.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 9.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 10.** Pistone.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 109.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 con le seguenti: la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

****1. 11.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Tocci, Fluvi, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 con le seguenti: la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

***1. 110.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 con le seguenti: sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 23 novembre 2001, n. 410, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

1. 12. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, sostituire le parole da: è determinato fino alla fine del comma con le seguenti: è fissato nel valore del prezzo base dell'asta.

1. 146. Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: valori di mercato del mese di ottobre 2001 con le seguenti: valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

1. 111. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.

***1. 21.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.

***1. 22.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.

***1. 112.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 23.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 24.** Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 25.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 113.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È riconosciuto altresì lo stesso valore e lo stesso periodo indicato al comma 1 agli immobili del Ministero della difesa di cui alla legge n. 497 del 1978, fatti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

1. 147. Ciro Alfano.

Al comma 2, sostituire le parole da: applicando fino alla fine del comma con le seguenti: sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1. 142. Sergio Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

***1. 27.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

***1. 28.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali *fino alla fine del comma con le seguenti:* degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

***1. 115.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali *con la seguente* degli.

****1. 29.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Co-

luccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali *con la seguente* degli.

****1. 30.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali *con la seguente* degli.

****1. 116.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 2, sostituire le parole: dei valori immobiliari *con le seguenti:* del mercato immobiliare.

1. 200. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.

***1. 31.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.

***1. 32.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.

***1. 117.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1. 143. Sergio Rossi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere il secondo periodo;

al terzo periodo, dopo le parole già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

1. 36. Tocci, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

***1. 34.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

***1. 118.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione.

1. 35. Pistone, Benvenuto, Lettieri, Fluvi, Tocci, Cennamo, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 37.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 38.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 40.** Pistone.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 41.** Buontempo.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 119.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.

****1. 42.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.

****1. 43.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo

stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.

****1. 120.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

***1. 44.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tocci, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

***1. 45.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

***1. 46.** Pistone.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

***1. 121.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Coloro che non hanno aderito all'offerta in opzione da parte degli enti interessati alla cartolarizzazione, recante un prezzo di offerta riferito ai valori di mercato del 2003, possono, entro trenta giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esercitare il loro diritto.

1. 48. Buontempo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono da considerarsi altresì valide tutte le adesioni alle opzioni di acquisto che non sono state inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno ma consegnate a mano all'ente e che siano state da questo regolarmente ricevute e protocollate entro il 31 ottobre 2001.

1. 49. Buontempo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I benefici previsti per la vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione con le modalità di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono estesi anche ai conduttori degli immobili classificati di pregio.

1. 104. Buontempo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari considerate di pregio che acquistano a mezzo di mandato collettivo o di cooperative di inquilini costituite al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano gli sconti secondo i coefficienti in vigore ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della medesima legge n. 410 del 2001.

1. 151. Berruti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione.

***1. 71.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lolli, Pistone, Lettieri, Co-

luccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione.

***1. 125.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, devono essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta sessanta giorni prima della proposta di acquisto. Alla scadenza del sessantesimo giorno, se l'inquilino non avrà sollevato motivate e documentate contestazioni, può essere inviata la proposta.

****1. 62.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, devono essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta sessanta giorni prima della proposta di acquisto. Alla scadenza del sessantesimo giorno,

se l'inquilino nonavrà sollevato motivate e documentate contestazioni, può essere inviata la proposta.

****1. 122.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini,

1. 141. Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1. 126. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Ai conduttori i cui alloggi sono alienati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2001, n. 410, purché titolari di un reddito familiare annuo lordo non superiore a 35.388,14 euro, come determinato dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, calcolato con le stesse modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

1. 106. Mereu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Ai conduttori i cui alloggi sono alienati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, purché titolari di un reddito familiare annuo lordo non superiore a 35.000 euro, fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, determinato con le stesse modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2001, n. 410.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*bis* dell'articolo 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 102. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. I benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono riconosciuti ai conduttori di alloggi adibiti ad uso civile residenziale, di proprietà del Ministero della difesa e fatti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, purché titolari di un reddito annuo lordo del proprio nucleo familiare non eccedente 35.388,14 euro, così come determinato dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537.

1. 150. Ciro Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) sono condotti da utenti che non sono in condizione di esercitare il diritto di opzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 101. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) sono occupati da conduttori che abbiano compiuto sessant'anni, o siano portatori di *handicap*, o abbiano portatori di *handicap* con loro residenti, o da vedove, ovvero da conduttori le cui condizioni economiche non consentano l'acquisto dell'alloggio.

1. 148. Ciro Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il prezzo di offerta ai conduttori degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato al momento dell'offerta in opzione sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 100. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.-

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

****1. 57.** Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

****1. 58.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

****1. 59.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

****1. 123.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

***1. 60.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

***1. 61.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

***1. 124.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrassessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di *handicap* è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di

opzione e di prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. Le condizioni di cui al periodo precedente si applicano ai conduttori di alloggi demaniali del Ministero della difesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 2003, n. 326, se ultrasessantenni ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 103. Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di *handicap* è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e di prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. Le condizioni di cui al periodo precedente si applicano ai conduttori di alloggi demaniali del Ministero della difesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, oggetto

di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, se ultrasessantenni ».

1. 105. Mereu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto ».

***1. 50.** (nuova formulazione) Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano

esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto ».

***1. 129.** (Nuova formulazione) Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto Duilio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

****1. 51.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusiva-

mente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

****1. 52.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

****1. 53.** Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

****1. 128.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto, Duilio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le condizioni di cui al presente comma si applicano anche ai conduttori di alloggi di proprietà del Ministero della difesa, di cui alla legge n. 497 del 1978, che abbiano compiuto l'età di sessant'anni, le cui unità immobiliari siano oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

1. 149. **Ciro Alfano.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

***1. 54.** **Pistone.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

***1. 55.** **Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolutti, Ruzzante, Bellini.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

***1. 56.** **Giordano, Russo Spina, Vendola.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dai periodi precedenti è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

***1. 130.** **Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è soppresso;

b) il secondo periodo del comma 20 è soppresso.

1. 152. **Berruti.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « Per i mede-

simi immobili » con le seguenti: « In ogni caso, anche per gli immobili di pregio, ».

****1. 79.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « Per i medesimi immobili » con le seguenti: « In ogni caso, anche per gli immobili di pregio, ».

****1. 131.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro ».

***1. 80.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro ».

***1. 132.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

****1. 63.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

****1. 133.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

****1. 138.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in

zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

***1. 64.** Pistone, Benvenuto, Tocci, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Fluvi, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

***1. 134.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili situati in zone nelle quali il valore

unitario medio di mercato degli immobili è superiore di almeno il 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

****1. 82.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili situati in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore di almeno il 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

****1. 136.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***1. 65.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***1. 66.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***1. 67.** Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

***1. 135.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santa-gata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che hanno un valore unitario medio di mercato superiore del 70 per cento rispetto al valore unitario medio di mercato rilevato nella zona omogenea in cui insiste l'immobile stesso ».

1. 107. Mereu, Filippo Maria Drago.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

1. 68. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santa-gata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti locali hanno diritto ad acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni previste dai commi 3 e 3-bis ».

1. 140. Giordano, Russo Spina, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis ».

***1. 85.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis ».

***1. 137.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

****1. 69.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

****1. 70.** Pistone, Benvenuto, Tocci, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Fluvi, Ruzzante, Bellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

****1. 139.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). - 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

ART. 1-ter. (Immobili di pregio). - 1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore uni-

tario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti ».

***1. 01.** Pistone, Benvenuto, Lettieri, Cenamo, Fluvi, Tocci, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). - 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

ART. 1-ter. (Immobili di pregio). - 1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge

25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti ».

***1. 010.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). - 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita«.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

1. 02. Tocci, Bellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. Nell'ambito delle procedure di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, limitatamente agli immobili ad uso residenziale non di pregio non ancora venduti alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, o per i quali, alla predetta data, le procedure di vendita non siano giunte ad uno stato avanzato, con i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono stabilite le modalità e le condizioni per consentire agli occupanti senza titolo ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di regolarizzare, previa istanza da presentare nel termine di decadenza stabilito con i predetti decreti, la propria posizione. La regolarizzazione è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assegnazione di alloggi di enti pubblici, al pagamento delle indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi della legge 9 dicembre 1988, n. 431, dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti ed al pagamento delle relative spese legali. Nei confronti di tali soggetti, in caso di vendita, non trova applicazione il disposto di cui all'articolo 1.

2. Sono comunque esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato.

1. 011. Mauro.

(A.C. 4738 – Sezione 5)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41.

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « che abbiano manifestato, », sono inserite le seguenti: « nelle ipotesi e » e le parole: « nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2001 »;

b) al comma 2, le parole: « dei valori immobiliari » sono sostituite con le seguenti: « del mercato immobiliare »;

c) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse

derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

d) al comma 4, il quarto periodo è soppresso; al quinto periodo, le parole: « i predetti soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti originariamente proprietari degli immobili » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate »;

e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-*bis*. All'articolo 3, comma 4,

del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto »;

f) dopo il comma 4-*bis*, aggiungere il seguente: « 4-*ter*. All'attuazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 4-*bis* del presente articolo, si provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo. »;

Dis. 1.1. Governo.